

**Il TAR Campania si pronuncia sulla impugnazione del decreto di assegnazione di ex assistenti
del corpo di Guardia Forestale all'Arma dei Carabinieri
(T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, sent. 29 ottobre 2019, n. 5150)**

L'assorbimento del Corpo forestale da parte dell'Arma dei Carabinieri, così come stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 170 del 10 luglio 2019, *"oltre a consentire economie di scala, non indebolisce la salvaguardia dei beni protetti rispetto alla situazione preesistente e tende anzi - nella prospettiva del legislatore - a incrementare l'efficienza e l'efficacia nell'esercizio delle funzioni conseguentemente trasferite"*; in questa prospettiva la previsione del transito di un contingente di personale verso altre forze di polizia non produce una dispersione di professionalità dato che si tratta di un contingente limitato e comunque si tratta di transito che riguarda unitariamente funzioni attribuite al corpo soppresso e personale adibito a tali funzioni. In forza di ciò, il provvedimento che dispone l'assegnazione di ex dipendenti della Guardia forestale all'Arma dei Carabinieri deve ritenersi legittimo, non sussistendo alcuna violazione né della Carta fondamentale dell'Unione europea né della convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 112 del 2017, proposto da Clorinda Pallotta, Gianluca Catalano, Alessandro Mercurio, Giuseppe Mazzeo, Pasquale Morelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Egidio Lizza, Stefania Pepicelli con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michelina La Bella in Napoli, viale M. Cristina di Savoia n. 18;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria *ex lege* in Napoli, via Armando Diaz, 11;

nei confronti

Carmen Iermano non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato n. 81279, pubblicato il 7/11/2016 oltre che ogni ulteriore atto ad esso presupposto, preordinato, conseguente e/o connesso, ancorché non conosciuto e per la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2019 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti sono un gruppo di assistenti capo (il solo ricorrente Mazzeo ha la qualifica di assistente) del soppresso Corpo Forestale dello Stato che prestano servizio in uffici siti nella provincia di Benevento.

Con il ricorso all'esame essi impugnano il decreto indicato in epigrafe con il quale è stata individuata l'amministrazione (l'Arma dei Carabinieri) cui essi sono stati assegnati per effetto della soppressione del Corpo e del suo "assorbimento" nell'Arma dei Carabinieri in forza delle disposizioni dell'articolo 8 della legge delega 7 agosto 2015, n. 124 e del d.lg. 19 agosto 2016, n. 177 che alla delega ha dato attuazione.

Il ricorso è basato su una articolata serie di censure con cui viene denunciata la illegittimità costituzionale sotto vari profili e con riferimento a vari parametri costituzionali della legge delega e del decreto legislativo delegato. Viene altresì denunciata la violazione: a) dell'articolo 15 della Carta fondamentale dell'Unione europea (e di conseguenza la violazione degli articoli 11 e 117 C.), secondo cui "ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata"; b) dell'articolo 8 par. 1 della Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (con conseguente violazione dell'articolo 117 C.), che tutela il diritto al rispetto della vita familiare e lavorativa, e dell'articolo 11 che tutela il diritto di associazione.

In estrema sintesi i ricorrenti lamentano: a) l'incostituzionalità e la contrarietà agli articoli 15 della Carta fondamentale dell'Unione europea e all'articolo 8 par. 1 della convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali della scelta di far confluire il personale (o meglio la maggior parte di esso) alle dipendenze del soppresso Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri; tale transito, nella ricostruzione dei ricorrenti, sarebbe sostanzialmente una scelta obbligata per cui non sarebbe il frutto di una libera decisione degli interessati e comporterebbe la forzata assunzione dello *status* di militari con tutte le limitazioni - anche dei diritti fondamentali (tra cui il diritto di associazione sindacale tutelato dalla Costituzione e dalla convenzione europea per salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) - che tale *status* comporta; in pratica il complesso normativo della legge delega e del decreto delegato prevederebbe la militarizzazione coatta degli *ex* appartenenti al corpo forestale, essendo insufficiente a garantire la libera scelta la previsione di possibili alternative data la limitatezza del contingente per il quale è stata prevista la possibilità di transito verso altre amministrazioni e comunque il deteriore trattamento anche economico e di quiescenza che tale opzione comporterebbe; b) la violazione dei principi e criteri di delega e l'eccesso di delega sotto vari profili; c) l'illegittimità per violazione degli articoli 73 C. e 10 delle Preleggi della previsione delle immediata entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo delegato (con conseguente esclusione della ordinaria *vacatio legis* di 15 giorni); d) la lesione delle competenze delle regioni.

Il Collegio ritiene superflua una puntuale descrizione del contenuto delle censure atteso che sulla questione si è - come è noto - pronunciata la Corte Costituzionale, investita di questa problematica da vari Tribunali amministrativi regionali cui erano stati proposti ricorsi del tutto analoghi a quello in esame.

In sintesi la corte Costituzionale con la sentenza n. 170 del 10 luglio 2019 ha riconosciuto la legittimità dell'impianto della riforma affermando:

a) L'articolo 8 della legge n. 124 del 2015 non ha affidato al Governo una delega generica o addirittura in bianco avendo espressamente previsto la possibilità che il Corpo Forestale dello Stato fosse soppresso e "assorbito" in altra forza di polizia anche a ordinamento militare; di conseguenza l'assorbimento da parte dell'Arma dei Carabinieri, pur ponendosi in asserito contrasto con le linee evolutive dell'ordinamento, costituiva una delle opzioni possibili a disposizione del Governo; è stato altresì escluso che l'operazione abbia comportato lesione delle funzioni delle regioni; la scelta dell'assorbimento da parte dei Carabinieri inoltre non è stata ritenuta irragionevole o sproporzionata;

b) L'operazione prevista dal legislatore non è motivata esclusivamente e prevalentemente dalla esigenza di conseguimento di risparmi di spesa ma *“persegue sinergie funzionali prima ancora che economiche, così da tendere non a un mero risparmio di spesa, ma a un livello superiore di efficienza coerente con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che conferma l'esercizio dei poteri pubblici e la cura degli interessi generali”*;

c) l'assorbimento del Corpo forestale da parte dell'Arma dei Carabinieri *“oltre a consentire economie di scala, non indebolisce la salvaguardia dei beni protetti rispetto alla situazione preesistente e tende anzi - nella prospettiva del legislatore - a incrementare l'efficienza e l'efficacia nell'esercizio delle funzioni conseguentemente trasferite”*; in questa prospettiva la previsione del transito di un contingente di personale verso altre forze di polizia non produce una dispersione di professionalità dato che si tratta di un contingente limitato e comunque si tratta di transito che riguarda unitariamente funzioni attribuite al corpo soppresso e personale adibito a tali funzioni (così ad es. il transito di un limitato contingente di personale al Corpo dei vigili del fuoco si riferisce a compiti e relativo personale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi);

d) I principi della legge delega e l'attuazione che ad essi ha dato il decreto legislativo delegato non sono lesivi delle situazioni soggettive del personale forestale, dato che la delega *“è notevolmente articolata, sia con riguardo al transito nella nuova Forza di polizia, sia con riguardo alle possibili alternative e al trattamento economico e giuridico”*; in particolare non sussiste violazione dei diritti dei dipendenti e del diritto al lavoro né può ritenersi che sia prevista una assunzione non del tutto volontaria dello status di militare; a parte che *“non può essere configurato un diritto fondamentale incompressibile al mantenimento del posto di lavoro”* dato che *“il diritto al lavoro si contempera con la facoltà di regolarne l'esercizio «mediante l'adozione di opportune cautele che valgano a tutelare altri interessi ed altre esigenze sociali»”*, la Corte ha rilevato che le disposizioni censurate consentono ai dipendenti del Corpo forestale di non transitare nell'Arma dei Carabinieri ove tale transito non sia di loro gradimento, salvaguardandone anche gli interessi economici, dato che viene prevista la possibilità di passaggio di un limitato contingente ad altra forza di polizia ovvero ad altra amministrazione statale; la Corte ha precisato che anche il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile trasferire presso altra amministrazione costituisce *“una soluzione fisiologica di chiusura del sistema nel caso di impossibilità di reimpiego alternativo”*.

In definitiva la riforma operata dal legislatore nel pensiero della Corte *“realizza un bilanciamento non implausibile tra l'esigenza di rendere più efficiente la tutela ambientale, quella di salvaguardare le*

posizioni lavorative del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale e quella di migliorare l'utilizzazione delle risorse economiche disponibili" e "appare caratterizzata da una coerenza interna e da non implausibili soluzioni di bilanciamento dei valori in gioco, così da superare tutte le doglianze di illegittimità costituzionale formulate dai giudici rimettenti".

Queste considerazioni permettono anche di ritenere che non sussista alcuna violazione né della Carta fondamentale dell'Unione europea né della convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Infine non sussiste alcuna violazione dell'articolo 73 C. dato che la previsione della *vacatio legis* di quindici giorni, cioè la regola secondo cui ogni nuova legge entra in vigore dopo il decorso di quindici giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale non è un principio inderogabile essendo previsto dallo stesso articolo 73 che termini diversi, cioè più brevi o più lunghi, possano essere previsti dalla stessa legge.

Il ricorso va quindi respinto. La particolarità della vicenda giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

Paola Palmarini, Consigliere

